

Il C.O.A., letta la richiesta di parere inoltrata dalla dott.ssa *, volta a conoscere, preventivamente, se la professione di avvocato e/o di praticante sia, o meno, compatibile con la carica di presidente di associazioni (*“con o senza scopo di lucro”*), con l’attività di *“consulenza legale all’interno della predetta associazione”*, con *“attività retribuita di diversa natura all’interno della citata associazione”* e, più in generale, volta a conoscere le *“tipologie contrattuali che consentono di operare all’interno dell’associazione”*, osserva quanto segue.

In primo luogo deve ribadirsi il principio secondo cui il rigido regime delle incompatibilità delineato ex art. 3 RDL n. 1578/1933, essendo finalizzato a garantire che l’avvocato possa espletare il proprio mandato in piena indipendenza di giudizio e d’iniziativa e, quindi, scevro da condizionamenti giuridici o di fatto che potrebbero influenzarlo in senso difforme dall’interesse del cliente, non trova applicazione con riferimento ai praticanti non ammessi al patrocinio, per i quali, quindi, non opera alcuna incompatibilità.

Diverso il discorso per avvocati e praticanti ammessi al patrocinio, per i quali è preminente l’esigenza di scongiurare situazioni che possano minarne l’indipendenza e l’autonomia.

Al riguardo deve osservarsi:

- 1) il legale che ricopra la qualità di presidente di un’associazione senza finalità di lucro non versa in alcuna condizione di incompatibilità, non essendo vigente alcuna tassativa disposizione in tal senso ed essendo le ipotesi di incompatibilità di stretta interpretazione, siccome idonee a porre sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli (cfr. parere C.N.F. 16.4.2008 n. 17; parere C.N.F. 12.12.2007 n. 48 ed altri);
- 2) il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore di una ditta commerciale (determinando la finalità di lucro la distinzione tra impresa e associazione) versa in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense (*“esercizio del commercio in nome altrui”*), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima; pertanto, tale situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur rivestendo la qualità di titolare o di rappresentante legale, sia stato privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato;
- 3) il legale che costituisca un rapporto di lavoro dipendente con vincolo di subordinazione all’interno dell’associazione, anche se per l’esercizio dell’attività propria dell’avvocato, di consulenza e assistenza, stragiudiziale e giudiziale, versa in condizione di incompatibilità, essendo possibile l’istituzione di un ufficio legale ove operino avvocati iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo, esclusivamente presso *“amministrazioni o istituzioni pubbliche”*;
- 4) ribadita l’incompatibilità di ogni impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario (essendo consentito ai soli avvocati e praticanti abilitati, alle dipendenze di enti, di esercitare l’attività professionale in favore esclusivo del datore di lavoro e previa iscrizione negli appositi elenchi speciali annessi agli albi), in analogia a quanto ritenuto dalla Suprema Corte per i soci di società cooperative (sent. SS.UU. civ. 17.11.1997 n. 11151; 29 marzo 1989 n. 1530) deve ritenersi che non sia ravvisabile incompatibilità in relazione all’opera di assistenza e consulenza legale, che venga espletata da un avvocato o praticante abilitato in qualità di aderente all’associazione, qualora difetti il presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato coesistente con il rapporto associativo e, cioè, quando si tratti di prestazioni che, indipendentemente dalla coincidenza con gli scopi dell’associazione, si inseriscano nella comune attività, restando così inquadrabili, nell’ambito del rapporto, fra gli apporti occorrenti alla realizzazione della finalità associativa. Laddove, invece, risulti che il rapporto esistente tra il professionista e l’associazione configuri un rapporto di lavoro subordinato distinto da quello associativo ed estraneo alle finalità specifiche

della associazione, rispetto alle quali l'attività legale abbia carattere del tutto accessorio e residuale, inevitabilmente ricorrerà, di nuovo, la situazione che dà luogo ad incompatibilità;

- 5) allo stesso modo deve reputarsi legittimo l'accordo tra l'avvocato (o il praticante abilitato) e l'associazione per l'attività legale di consulenza, dietro pagamento anche di un corrispettivo stabilito in maniera forfetaria, ex art. 2 D.L. 4.7.2006 n. 223, non essendo al riguardo necessaria alcuna autorizzazione da parte del C.O.A.- Ovviamente, il Consiglio dell'Ordine di appartenenza permane incaricato di vigilare sulla correttezza deontologica dell'attività in concreto svolta, vagliando le circostanze del caso di specie al fine di valutare se l'attività del professionista, nella modalità di concreto espletamento, rispecchi i canoni dell'autonomia, dell'indipendenza e del decoro che devono caratterizzare la prestazione.

(DELIBERA COA 18.06.09)